



Comune di Sant'Antioco
Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO
CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2017 e con convalida dell'atto medesimo avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2018.

Modifica Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2018.

Modifica Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2020

Modifica Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	
Articolo 4 - Destinazione dell'imposta.....	
Articolo 5 - Tariffe e misura dell'imposta.....	
Articolo 6 - Esenzioni e agevolazioni.....	
Articolo 7 - Obblighi tributari e non tributari.....	
Articolo 8 - Versamento dell'imposta.....	
Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento.....	
Articolo 10 - Sanzioni.....	
Articolo 11- Riscossione coattiva.....	
Articolo 12 – Rimborsi.....	
Articolo 13- Contenzioso.....	
Articolo 13 bis – Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno.....	
Articolo 14 –Disposizioni transitorie e finali.....	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno (Contributo ambientale di soggiorno) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i..
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe, la misura dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Sant'Antioco.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il Contributo Ambientale di Soggiorno è istituito in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sant'Antioco in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01/01/2018. A partire dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
- 2.bis. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i., hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.¹
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Sant'Antioco.
Il periodo di applicazione del Contributo ambientale di soggiorno decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere situate nel territorio di Sant'Antioco. Sono strutture ricettive quelle espressamente indicate al capo II "Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettiva" della L.R. LEGGE REGIONALE 28 luglio 2017, n. 16 (norme in materia di turismo) e così come esplicitate agli art. 13/14/15/16.
Costituisce altresì presupposto dell'imposta il pernottamento in:
 - unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. C. l. 431/98 e tutte le altre

¹ Art. 13 comma quater D.L. n. 201 del 2011

unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico ricettivo.

- autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento. Nel caso del autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo

Articolo 3 -

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive o che usufruisce di altre forme di ricettività di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Sant'Antioco e non risulta iscritto all'anagrafe comunale.

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è il gestore della struttura ricettiva ovvero il locatore dell'immobile ad uso turistico presso il quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Sono inoltre, soggetti responsabili degli obblighi tributari e del pagamento del tributo con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, il gestore del portale telematico e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare intervenuti nella conclusione del rapporto locativo, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Il gestore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno in solido con il soggetto passivo. In caso di mancato versamento da parte dell'ospite pernottante, il gestore è tenuto comunque all'assolvimento dell'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del contribuente inadempiente.

Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.

Tali soggetti responsabili sono nel presente regolamento, di seguito denominati semplicemente "gestori".

2. Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che il Contributo ambientale di soggiorno è stato istituito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ed è quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs. 23/2011 e s.m.i.).

Articolo 4 –

Destinazione dell'imposta

Il gettito del Contributo Ambientale di soggiorno è destinato per le seguenti finalità:

1. Servizio di igiene urbana, interventi di manutenzione, pulizia e sorveglianza strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico e di accessibilità delle spiagge e delle coste;
2. Promozione del sistema turistico locale;
3. Spese generali sostenute dal Comune per interventi, attività e iniziative nel settore turistico, culturale e ambientale fino al 20% dell'introito previsto.

Articolo 5 –

Tariffe e Misura dell'imposta

1.²(Comma abrogato)

² *Comma abrogato. Le tariffe sono determinate annualmente con Deliberazione dalla Giunta Comunale.*

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f del D. lgs 267/2000, entro gli importi stabiliti dalla legge.

3. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è articolata in maniera differenziata secondo la tipologia delle strutture ricettive nonché in relazione alle caratteristiche proprie delle medesime, dei servizi offerti e del prezzo.

4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la Giunta Comunale con relativa Deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, qualora lo ritenesse opportuno, potrà introdurre, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento del Contributo ambientale di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello forfettario per il quale è stato effettuato il versamento, ovvero nelle ipotesi di mancata locazione dell'immobile o di mancato, totale o parziale, effettivo utilizzo – per qualsivoglia ragione - dello stesso a fini turistico-ricettivi.

Il diritto alla rivalsa, per coloro che abbiano aderito al regime forfettario, è limitato al solo recupero delle somme effettivamente pagate al Comune entro il 30 giugno dell'anno di imposta per la specifica unità immobiliare dedotta nella dichiarazione di opzione. Non sono ammesse compensazioni in sede di rivalsa di imposta tra immobili diversi. Esercitata la rivalsa per l'intera somma "effettivamente" pagata al Comune, il gestore, aderente al regime forfettario, non potrà più richiedere all'ospite dell'immobile alcuna somma a titolo di Contributo ambientale di soggiorno.

5. La Giunta Comunale, inoltre, qualora lo ritenesse opportuno, anche in via sperimentale, potrà introdurre la possibilità, che, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, i quali abbiano stipulato apposita convenzione col Comune, venga liquidata, in deroga alle classi tariffarie rapportate alla tipologia di struttura ricettiva, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi). La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta.

Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i minori di età inferiore o uguale agli anni 10;
- b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere

prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Sant'Antioco;
 - g. i portatori di handicap non autosufficienti e i loro accompagnatori fino a un massimo di due persone;
 - h. Coloro che pernottano nel comune di Sant'Antioco per motivi di lavoro.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, è subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente il possesso dei requisiti oggetto di esenzione e agevolazione.

Articolo 7 – Obblighi tributari e non tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 1 sono responsabili del pagamento del Contributo ambientale di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione trimestrale e della dichiarazione annuale cumulativa, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In particolare i gestori, sono tenuti a presentare al Comune

a) La dichiarazione (trimestrale).

I gestori entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, comunicano attraverso la compilazione della dichiarazione il dettaglio del numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti ai sensi dell'articolo 6, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche qualora non ci siano stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

La dichiarazione, compilata con l'utilizzo del Software messo a disposizione dal Comune, ovvero su supporto cartaceo attraverso la modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito istituzionale, dovrà essere trasmessa, unitamente a copia delle ricevute di versamento dell'imposta, all'ufficio protocollo dell'Ente.

Sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica, la dichiarazione è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite raccomandata A/R o consegnata a mano.

Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta "una tantum", entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.

b) Dichiarazione cumulativa annuale.

I gestori, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, presentano entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità che verranno approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

1 bis Il gestore della struttura ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente accreditarsi per accedere al Software on line per la gestione del Contributo ambientale di soggiorno messo a disposizione dal Comune, richiedendo le credenziali di accesso al Servizio Tributi e registrando ogni struttura.

Analogamente devono essere comunicate, al Servizio Tributi eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura, sospensione e/o cessazione dell'attività svolta, delega a soggetti intermediari, etc).

2.(comma abrogato)³

3. I gestori sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni del Contributo ambientale di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio tributi del Comune;
- richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura rilasciando relativa quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) anche se addebitata in sede di rivalsa;
- versare al Comune le somme dovute a titolo di Contributo ambientale di soggiorno, secondo le scadenze stabilite nel presente regolamento.
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dal Contributo ambientale di soggiorno;

4. I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dal Contributo ambientale di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1(i clienti), entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede all'incasso dell'imposta, rilasciandone quietanza anche se addebitata in sede di rivalsa, e al successivo versamento al Comune. Il gestore della struttura ricettiva (o gli altri soggetti responsabili degli obblighi tributari e del pagamento dell'imposta come individuati nel precedente art. 3) effettua il versamento delle somme incassate a titolo di Contributo ambientale di soggiorno, entro le seguenti scadenze:

<i>TRIMESTRE</i>	<i>PERIODO</i>	<i>SCADENZA VERSAMENTO</i>
<i>I°Trimestre</i>	<i>gennaio - marzo</i>	<i>16 APRILE</i>
<i>II°Trimestre</i>	<i>aprile - giugno</i>	<i>16 LUGLIO</i>
<i>III°Trimestre</i>	<i>luglio - settembre</i>	<i>16 OTTOBRE</i>
<i>IV°Trimestre</i>	<i>ottobre-dicembre</i>	<i>16 GENNAIO</i>

2. I privati possessori di immobili destinati alla locazione turistica o comunque breve, nel caso in cui sia consentita, in alternativa rispetto al regime naturale della tassazione ordinaria, l'opzione per il regime forfettario, effettueranno il relativo versamento dell'imposta entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
3. Il versamento delle somme incassate a titolo di Contributo ambientale di soggiorno potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- a) su apposito conto corrente bancario o postale intestato al Comune di Sant'Antioco;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Sant'Antioco;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il versamento mediante modello F24, è consentito, previa stipula di apposita Convenzione tra il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate;
 - e) mediante eventuali sistemi di pagamento on line e non attivati dal Comune, ovvero resi obbligatori per legge.
4. Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti-sottoconti sezionali.
5. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di versamento del tributo da parte di tali soggetti.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento del Contributo ambientale di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sul Contributo ambientale di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, i locatori, i gestori delle piattaforme informatiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2 bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

2 ter. Per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 7 comma 1 bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9 comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7 Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

8. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal versamento dell'imposta

9. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. Il Comune, entro i termini di legge, provvede alla

notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio od in rettifica. L'avviso di accertamento può avere come oggetto anche una pluralità di annualità d'imposta, anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti. L'avviso di accertamento esecutivo, munito di formula esecutiva e intimazione di pagamento, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscalate coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti il Contributo ambientale di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La rappresentanza dell'Ente in giudizio è affidata al Funzionario Responsabile dell'imposta.

Articolo 13 bis - Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 -
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio interessato.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21.
Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.